

STATUTO

OFFICINA STELLARE S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARCEDO VI VIA DELLA
TECNICA 87/89

Numero REA: VI - 333887

Codice fiscale: 03546780242

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto in data 20-5-2026 n. 25983/15810 rep.

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: **"Officina Stellare S.p.A."**

Articolo 2 - Sede

- 2.1 La società ha sede nel comune di Sarcedo (VI).
- 2.2 Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituiti e soppressi, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Domicilio

- 3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 4 - Oggetto

- 4.1 La società ha per oggetto la produzione e il commercio di sistemi, equipaggiamenti, impianti e strumenti astronomici, aerospaziali, satellitari, ottici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, scientifici e industriali in genere, per trasmissione dati, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchiature informatiche e relativi accessori, nonché l'attività di assistenza (inclusa l'installazione, il trattamento informatico dei dati, l'archiviazione ottica e l'*editing* cartografico), la manutenzione degli stessi e l'assunzione di rappresentanze.

La società ha inoltre per oggetto l'attività di progettazione e consulenza relativa ai beni suddetti, nonché lo svolgimento di ogni attività e prestazione di servizi nel settore dell'editoria, delle telecomunicazioni, nonché il commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza, su catalogo, tramite rete internet e con supporti multimediali in genere e a domicilio di programmi informatici, libri, riviste e pubblicazioni in genere, esclusa la pubblicazione di quotidiani.

La società ha, altresì, per oggetto la gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative, incluse l'energia idroelettrica, quella solare, eolica, marina e geotermica, nonché ogni altra attività operazione e servizio attinente o connesso alla gestione degli impianti di cui sopra, nessuno escluso, ivi compresa la gestione, la realizzazione e la manutenzione di opere e impianti, sia direttamente che indirettamente.

La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati.

- 4.2 La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluse le attività finanziarie per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi e/o elenchi ai sensi degli artt. 106 e segg. del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.); la società, potrà, pertanto:
- richiedere finanziamenti di qualsiasi genere;

- concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, purché nei limiti di cui all'art. 2361 primo comma cod. civ.

Articolo 5 - Durata

- 5.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 6 – Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti

- 6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 1.738.624,10 (unmilionesettecentotrentottomilaseicentoventiquattro virgola dieci) suddiviso in n. 17.386.241 (diciassettemilionitrecentoottantaseimiladuecentoquarantuno) azioni; le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni in circolazione.
- 6.2 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.
- 6.3 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").
- 6.4 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- 6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
- 6.6 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.
- 6.7 L'assemblea straordinaria in data 26 settembre 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, in via scindibile e progressiva, anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 8.080.611,00 comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 524.715 azioni ordinarie di compendio, prive di valore nominale, con godimento regolare, da liberarsi in denaro a servizio dell'esercizio degli "Warrant di Satellogic 2022-2025" entro il termine finale di sottoscrizione del 31 dicembre 2025; detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Articolo 7 - Strumenti finanziari

- 7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,

escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 - Obbligazioni

- 8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e “*cum warrant*” o *warrants* conformemente alle vigenti disposizioni normative.
- 8.2 L’assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell’art. 2420-ter del Codice Civile e/o *warrants*.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

- 9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell’art. 2447-ter del Codice Civile.
- 9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

- 10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
- 10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell’assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

- 11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.
- 11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).
- 11.3 Nella misura in cui l’ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

Articolo 12 - Recesso

- 12.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di

introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

- 14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (di seguito, la **"Disciplina Richiamata"**) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la **"Consob"**) in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del TUF). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 14.2 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 14.3 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e del TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
- 14.4 L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.
- 14.5 La disciplina del TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 14 dello Statuto.
- 14.6 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato

previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere del l'obbligo o del diritto di acquisto.

- 14.7 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

- 15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan trova applicazione la **"Disciplina sulla Trasparenza"** come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (**"Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"**), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).
- 15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

- 16.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.
- 16.2 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 16.3 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- 16.4 Fermo quanto previsto dall'art. 22, l'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
- 16.5 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro*

tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF-Milano Finanza o Italia Oggi.

- 16.6 Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
- 16.7 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
- 16.8 L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre menzioni eventualmente richieste dallo statuto, dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

- 17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.
- 17.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.
- 17.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmentemente aventi diritto al voto.
- 17.4 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

- 18.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.
- 18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.

18.4 Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con una maggioranza almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale presente in assemblea.

Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

19.1 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

19.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 – Quorum assembleari

20.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.

20.2 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

20.3 I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che

attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

- 21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 21.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. Fermo quanto precede, la società può designare per ciascuna assemblea – con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione – un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 135-*undecies* TUF e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, la società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 TUF, esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.
- 21.4 Nel caso la società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente paragrafo 21.3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, la società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 22.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

- 22.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
- 22.2 In tal caso, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla società, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo.
- 22.3 È ammesso l'intervento con mezzi di telecomunicazione anche nel caso di assemblea e/o riunione totalitaria, purché consti il consenso di tutti i partecipanti all'assemblea e/o alla riunione; anche in questo caso l'assemblea e/o la riunione si può svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di

telecomunicazione.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

- 23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.
- 23.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti, ovvero, nel caso di partecipazione esclusivamente tramite delega (o subdelega) ai sensi del precedente paragrafo 21.3, individuata dai soggetti legittimati; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.
- 23.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 23.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 23.5 Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

- 24.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25 - Amministratori

- 25.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 25.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

- 26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 11 (undici) membri.
- 26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica, ferma restando la durata massima prevista dall'art. 2382, comma 2, c.c.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla

base dei criteri di volta in volta previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

- 26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
- 26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 26.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, o votare più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
- 26.6 Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.
- 26.7 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 26.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 26.9 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.
- 26.10 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
- 26.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 26.12 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 26.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo

non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

26.14 In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica fermo restando che, qualora tale lista non consenta di nominare tutti gli amministratori da eleggere, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

26.15 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

26.16 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

27.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera o messaggio di posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

27.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'adunanza nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'adunanza;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

27.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti (anche eventualmente mediante teleconferenza) tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, salvo diverse previsioni di legge.

28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del

calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 29.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.
- 29.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 29.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

- 30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
- 30.2 Si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con quanto sopra previsto al precedente comma 30.1, le disposizioni dell'art. 22 relative all'assemblea in teleconferenza.

Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori

- 31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.
- 31.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 31.3 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

- 32.1 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- 32.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli

amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

- 33.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 33.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Operazioni con Parti Correlate

- 34.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 34.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
- 34.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.
- Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 34.4 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 35 - Delega di attribuzioni

- 35.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
- 35.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.
- 35.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

- 35.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 36 - Comitato esecutivo

- 36.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
- 36.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 36.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 37 - Direttore generale

- 37.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.
- 37.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 38 - Compensi degli amministratori

- 38.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 38.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.
- 38.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 39 - Rappresentanza

- 39.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.
- 39.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 40 - Collegio Sindacale

- 40.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) Sindaci Supplenti.
- 40.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

- 40.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
- 40.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 40.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, o votare più di una lista.
- 40.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
- 40.7 Le liste, corredate dei *curriculum* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.
- 40.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
 - b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.
- 40.9 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 40.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.
- 40.11 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

- 40.12 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 40.13 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- 40.14 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.
- 40.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- 40.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 40.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.
- 40.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.
- 40.19 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

Articolo 41 - Revisione legale dei conti

- 41.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 42 - Bilancio e utili

- 42.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.
- 42.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.
- 42.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 43 - Scioglimento e liquidazione

- 43.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di

funzionamento.

- 43.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Art. 44 – Controversie

- 44.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente per materia, in relazione alla normativa di tempo in tempo vigente, e per territorio, in relazione al luogo ove ha sede la società.

Art. 45 - Rinvio

- 45.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Milano, 20 maggio 2026
Firmato Giovanni Dal Lago
Firmato Alessandro Franzoni
Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

☒	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☒	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☒	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, dell'allegato "B" all'atto in data 20 maggio 2026 n. 25983/15810 di repertorio Mario Notari, da trasmettere con modalità telematica ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☐	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce